

Cassazione penale, sez. III, 25/10/1996, n. 10238

Classificazione: REATO IN GENERE - Estinzione del reato: prescrizione - in genere

Sui rapporti tra estinzione del reato e fatto non più previsto come illecito penale, nel caso di "abolitio criminis" accompagnata dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo vanno distinte due differenti situazioni in relazione al fatto che la causa estintiva sia intervenuta in epoca anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Nel primo caso, il giudice deve privilegiare il proscioglimento per estinzione dell'illecito, perché tale pronuncia risulta in concreto più favorevole della declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa. Viceversa, se la causa estintiva sopravviene alla depenalizzazione del fatto, il giudice deve dichiarare che questo non è più previsto dalla legge come reato, essendosi verificata "in primis" la decadenza dalla giurisdizione che inibisce ogni diversa pronuncia. (Fattispecie in tema di prescrizione).

Sentenza Corte di Appello di Salerno, 18/03/2016, dep. contestualmente, n. 623/2016

Classificazione: Sanzioni amministrative - Depenalizzazione – Depenalizzazione di illeciti in materia di contrabbando - Estinzione del reato per prescrizione, precedente l'entrata in vigore della depenalizzazione - Prevalenza dell'estinzione sulla retroattività della legge di depenalizzazione

Nel caso della depenalizzazione di illeciti in materia di contrabbando - nella specie, evasione IVA dovuta all'importazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 25, 282, 292, 296, 301 dpr 23.1.1973 n. 43 in relazione all'art. 7 legge 724/75 ed artt. 1 e 70 dpr n. 633/1972 e succ. mod., e successivamente depenalizzato ex art. 1 comma 1 decreto legislativo 15.1.2016 n. 8, - non può essere irrogata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria per il relativo fatto se, al momento della depenalizzazione, il reato si era già estinto per prescrizione, dovendo il giudice privilegiare il proscioglimento per estinzione dell'illecito, perché tale pronuncia risulta in concreto più favorevole della declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa. La nuova normativa, infatti, non si è limitata a disporre "sic et impliciter" una "abolitio criminis" rispetto ai reati punibili con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda (salve le esclusioni ivi espressamente previste), ma ha trasformato i detti reati in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione del pagamento di una somma di denaro (con i limiti di cui al comma 3 dell'art. 8). (Fattispecie in tema di prescrizione nella quale l'estinzione del reato in virtù di prescrizione era intervenuta il 23.5.2015, precedentemente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 8 del 2016 (essendo questa entrata in vigore il 6.2.2016), per cui si è concluso per la declaratoria di non doversi procedere perché i reati si erano estinti per intervenuta prescrizione).